

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL) IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.**

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nella persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Lucibello, domiciliato per la carica in Roma, P.le Giulio Pastore, 6

e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella persona del Direttore, Dott. Paolo Pennesi, domiciliato per la carica in Roma, P.zza della Repubblica n. 59;

visto il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è impegnato ad attuare le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare a porre in essere la sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di cui alla predetta normativa;

considerato che alle dipendenze dell'INAIL opera un numero significativo di medici in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione di Medico competente ai sensi della normativa vigente;

considerato che l'attività di Medico competente è disciplinata in INAIL con specifico Regolamento interno, come attività libero-professionale, da svolgere in regime intramurario;

considerata l'opportunità di addivenire a specifico accordo nell'ottica del rispetto del principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni;

considerata l'opportunità di fornire a tutte le strutture centrali, interregionali e territoriali dell'INL la possibilità di avvalersi di apposita convenzione per l'espletamento degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

concordano il rapporto di collaborazione nei termini che seguono:

Art. 1 – Ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, da attuare nei confronti dei dipendenti delle strutture centrali, interregionali e territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, riportate nell'Allegato 1, l'INAIL collabora con l'Amministrazione stessa, fornendo le disponibilità del personale medico dell'Istituto in possesso dei requisiti previsti dalla norma indicata in premessa riportate in separata nota, per lo svolgimento dei compiti espressamente previsti dalla stessa normativa per il Medico competente, in ambito di attività libero-professionale intramuraria secondo le norme regolamentari vigenti.

Art. 2 – Sulla base dei contenuti e dei criteri di cui al presente atto potranno essere formulati i singoli rapporti di consulenza tra il medico dell'INAIL e il Datore di lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo il fac-simile di contratto di consulenza per attività di Medico competente, di cui all'Allegato 2.



Art. 3 – Le visite mediche, di cui alla normativa di riferimento, saranno effettuate dal Medico competente presso i locali delle Strutture INAIL presenti sul territorio interessato, secondo modalità operative concordate con il Responsabile della Struttura territoriale medesima.

Art. 4 – Il Medico competente potrà eseguire esami diagnostico-strumentali di primo *screening* nell'ambito dello svolgimento della propria attività libero professionale intramuraria, purché gli stessi non comportino oneri per l'INAIL in termini di acquisizione di nuova strumentazione e di materiale di consumo, ovvero non necessitino dell'utilizzo di altro personale sanitario. Gli accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali, non rientranti nel primo *screening*, saranno effettuati su indicazione del Medico competente presso strutture sanitarie presenti sul territorio, con esclusione di quelle INAIL, a diretto carico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Art. 5 – L'Ispettorato Nazionale del Lavoro consentirà l'accesso ai locali dei propri Uffici per i necessari sopralluoghi e fornirà, per il tramite del Datore di lavoro preposto agli stessi Uffici, ogni informazione secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il supporto necessario per l'espletamento degli accertamenti in loco e per il relativo collegamento operativo con il Medico competente.

Art. 6 – Per l'attività svolta dal Medico competente secondo le specifiche riportate nell'Allegato n.2A, lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro corrisponderà i corrispettivi, di cui all'Allegato n. 2B, alla Struttura INAIL competente per territorio.

Qualora le prestazioni vengano rese fuori dal Comune della Struttura INAIL in cui è incardinato il Medico competente e comunque nell'ambito della Regione di riferimento o di Province limitrofe di altra Regione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro medesimo provvederà, altresì, al rimborso delle documentate spese di spostamento, consistenti: nel biglietto di 1° classe in treno o equiparato, ovvero nell'indennità chilometrica raggugliata ad un quinto del costo di un litro di benzina verde e negli eventuali pedaggi autostradali.

A cadenza trimestrale saranno esigibili i corrispettivi delle prestazioni effettuate nello stesso periodo, rilevabili dalle fatture emesse dal Medico competente tramite bollettario INAIL, corredate dal prospetto riepilogativo delle prestazioni rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente e dal Datore di lavoro delle Strutture interessate, nel rispetto del regime fiscale recepito dalle vigenti disposizioni regolamentari in tema di attività libero professionale.

Per l'esigibilità delle eventuali spese di spostamento sostenute dal Medico competente nello stesso periodo le stesse dovranno essere indicate sulla fattura di riferimento ed attestate da apposite ricevute.

Tali corrispettivi - esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 18, del DPR n. 633/1972 - sono assoggettabili ad imposta di bollo, che nel caso di specie è assolta dall'INAIL (art. 8 del D.P.R. n. 642/72).

I pagamenti saranno effettuati da parte dell'Ufficio dell'INL sul conto corrente della Struttura INAIL di riferimento del Medico competente titolare dell'incarico, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione relativa alle prestazioni effettuate in ciascun trimestre.



Art. 7 – Le tariffe di cui all'allegato 2B saranno soggette a rivalutazione monetaria che sarà definita e resa nota dall'INAIL con cadenza annuale entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni percentuali dell'anno immediatamente precedente rispetto a quello di riferimento, degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 8 – A seguito di modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza della presente Convenzione, le parti potranno ridefinirne i contenuti.

Eventuali ricalibrature nelle attività di consulenza, riguardanti la consistenza numerica del personale destinatario della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere valutate e ridefinite nell'ambito del rapporto intercorrente tra il Datore di lavoro ed il Medico competente interessati, nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto e delle norme vigenti in tema di esercizio di attività libero-professionale richiamate all'art. 1.

Ove si interrompa il rapporto di consulenza con il Medico incaricato, la Direzione Regionale INAIL – competente per territorio – curerà, su richiesta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la fase di acquisizione e conseguente segnalazione alla stessa Amministrazione di dichiarazioni di disponibilità di altri medici ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

Art. 9 – Gli Allegati nn. 1, 2, 2A, 2B fanno parte integrante del presente atto.

Art. 10 – La presente convenzione ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione. L'eventuale interesse a continuare la collaborazione – da formalizzare mediante stipula di nuova convenzione – dovrà essere comunicato all'INAIL sei mesi prima della scadenza.

Art. 11 – In caso di mancato interesse al rinnovo della convenzione nei termini di cui al precedente articolo 10, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà darne contestuale comunicazione al Medico competente.

Art. 12 – Il presente atto, redatto in triplice copia, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/86, ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72.

Luogo, Roma

Data 31 agosto 2018

Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Il Direttore Dott. Paolo Pennesi	Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Lucibello

Firmato digitalmente da  
PENNESI PAOLO  
C=IT  
O=ISPettorato Nazionale  
DEL LAVORO/97900660586



Tariffario attività Medico competente in vigore per l'anno **2018**

Prestazione (D.lgs 81/2008, come modificato dal D.lgs 106/2009)	Tariffa in €	
Attività di collaborazione con il Datore di lavoro (art. 25, c. 1, lettera a) per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;</li> <li>• programmazione controllo rischi;</li> <li>• valutazione rischi e stesura documento;</li> <li>• predisposizione servizio di Primo soccorso;</li> <li>○ attuazione/valorizzazione programmi di "promozione della salute"</li> </ul>	<b>84,6</b>	Orarie
Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo protocollo (art. 25, c. 1, lettera b)	<b>84,6</b>	Orarie
Partecipazione riunione annuale e/o periodica (art. 35, c. 1)	<b>84,6</b>	Orarie
Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1, lettera l)	<b>70,9</b>	Orarie
Questionari mirati al rischio lavorativo o a fini diagnostici somministrati individualmente (art. 25)	<b>7,1</b>	
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva (art. 41, c. 2, lettere a/e bis)	<b>42,4</b>	
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva con eventuale esecuzione di accertamento strumentale diretto (spirometria, audiometria ecc.) - primo screening a fini preventivi	<b>55,1</b>	
Visita medica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• periodica (art. 41, c. 2, lettera b)</li> <li>• su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lettera c)</li> <li>• in occasione di cambio mansione (art. 41, c. 2, lettera d)</li> <li>• alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi previsti dalla normativa vigente ( art. 41, c. 2, lettera e)</li> <li>• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• idem visite mediche + esecuzione di esami di screening (spirometria, audiometria ecc.)</li> </ul>	<b>28,7</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• idem visite mediche + esecuzione di esami di screening (spirometria, audiometria ecc.)</li> </ul>	<b>41,1</b>	
Visita medica straordinaria in caso di prescrizione di dispositivo speciale di correzione (art. 176)	<b>28,7</b>	
Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lettera c), con conseguente invio ai soggetti competenti nei casi previsti	<b>10,6</b>	
Formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per iscritto e consegna copia al lavoratore e al Datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6 bis)	<b>21,9</b>	
Visita per concessione flessibilità estensione obbl. maternità (Legge n. 53/2000)	<b>57,2</b>	
Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lettera i)  Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio delle informazioni di cui all'allegato 3B (art. 40)	<b>136,9</b> fino a 100 dipendenti <b>227,9</b> da 101 a 299 dipendenti <b>341,5</b> da 300 dipendenti	



## CONTRATTO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE

### 1. GENERALITÀ

A seguito della stipula in data 31/8/2018 della Convenzione tra l'INAIL e INL (indicare amministrazione), il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di consulenza tra il Dott./Dott.ssa SALVATORE DENTI, nato/a a OTTANA (NU) il 20/6/1962 e residente a OTTANA (NU) in via PIETRO GHITTI n. 74 (Codice Fiscale DNTSVT62H20G191D) e INL (indicare amministrazione), rappresentata dal Dr./Dr.ssa MASSIMILIANO NURA in qualità di Datore di lavoro del ITL SASSARI (indicare Struttura dell'amministrazione) con sede legale in SASSARI via LELIO BASSO, 16

### 2. OGGETTO DELL'INCARICO

Le attività oggetto dell'incarico, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, sono costituite, in sintesi, da quelle connesse alle funzioni di Medico competente, così come previste nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare agli articoli 25, 39, 40 e 41, testualmente riportati nell'allegato 2A, che è parte integrante del presente contratto.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del Medico competente, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della citata Convenzione.

Il Datore di lavoro assicura al Medico competente ogni supporto organizzativo e collegamento operativo necessario per l'espletamento dell'incarico e fornisce le informazioni di cui all' art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### 3. AMBITO DI COMPETENZA

Le attività oggetto dell'incarico si intendono riferite, per ciò che attiene alle visite, a tutto il personale segnalato dal Datore di lavoro secondo quanto previsto nell'allegato n. 1 alla Convenzione per l'inserimento nel programma di Sorveglianza sanitaria della Struttura del ITL SASSARI localizzata nello stabile sito in SASSARI via LELIO BASSO, 16

### 4. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il Dott. SALVATORE DENTI svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra, in regime intramurario, presso la Struttura INAIL corrispondente territorialmente a quella di cui al precedente articolo 3, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il Datore di lavoro e secondo le modalità operative valutate congiuntamente con il Responsabile della Struttura INAIL interessata.

In deroga al normale regime intramurario (ossia al di fuori dell'orario di lavoro), l'espletamento di tale attività sarà consentita nell'ambito dell'orario ordinario esclusivamente previa mirata programmazione dell'attività stessa con il Responsabile della Struttura INAIL interessata, d'intesa con il competente Dirigente medico di II livello (tale intesa si attiva solo se il medico è di I livello).

5. DURATA

Il presente contratto decorre dal 1/10/2018 con termine al 31/8/2021  
Il termine non può essere posteriore alla data di scadenza della convenzione.

6. RECESSO

E' data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. CORRISPETTIVI DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi per l'espletamento dell'incarico sono regolati sulla base delle tariffe riportate nell'Allegato 2B, che è parte integrante del presente contratto.

Qualora le prestazioni vengano rese fuori dal Comune della Struttura INAIL in cui è in forza il Medico competente SALVATORE DENTI e comunque nell'ambito regionale di riferimento o di Province limitrofe di altra Regione, sarà disposto specifico rimborso delle documentate spese di spostamento, consistenti: nel biglietto di 1° classe in treno o equiparato, ovvero nell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina verde e negli eventuali pedaggi autostradali.

Detti corrispettivi saranno esigibili, a cadenza trimestrale, su fattura presentata dal Medico competente al Datore di lavoro entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La fattura dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente e dal Datore di lavoro, nonché dalle ricevute attestanti le eventuali spese di spostamento, sostenute nello stesso periodo.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato dal ITL SASSARI a favore della Struttura INAIL di riferimento del Medico competente, mediante emissione di ordinativo di pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN IT 3110306903201100000300042 intestato a INAIL - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA nel termine di trenta giorni dal ricevimento presso la predetta ITL SASSARI (indicare amministrazione convenzionata) della documentazione relativa alle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

8. RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI


Il Dott. SALVATORE DENTI si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione.

Alla cessazione dell'incarico, il Dott. SALVATORE DENTI consegnerà al Datore di lavoro MASSIMILIANO PURA la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - e con salvaguardia del segreto professionale.

Luogo SASSARI

Data .....

Il Medico competente  
Dott./Dott.ssa SALVATORE DENTI



Il Datore di lavoro  
Dr./D.ssa MASSIMILIANO PURA

